

Proponente: **U.O. AFFARI GENERALI E LEGALI**

Oggetto: Convenzioni tra la USL Umbria n. 1 ed i Comitati Locali della Croce Rossa di Todi, Assisi, Bastia, Corciano, Deruta – Torgiano, Valfabbrica e Valnestore per lo svolgimento di attività di trasporto sanitario. Rinnovo.

Il Direttore Sanitario esprime parere:
Dott. Diamante Pacchiarini

favorevole

Diamante Pacchiarini

Il Direttore Amministrativo esprime parere:
Dott. Roberto Noto

favorevole

Roberto Noto

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe LEGATO

Giuseppe Legato

19 APR. 2013

Pubblicazione nell'albo pretorio dell'azienda il giorno: per la durata di 15 giorni.

Il responsabile del procedimento

Legato

Esecutività conseguita il: **19 APR. 2013**

Note:
.....
.....
.....

Il responsabile del procedimento

Legato

Istruttore: Dott.ssa M. Gabriella Stortoni

Il Dirigente: Avv. Giulia Silvestri

Giulia Silvestri

Allegati:

SI N. 1 PAG. 14

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

PREMESSO che con Delibera n. 792 del 23/12/2009 era stato stabilito di stipulare con i Comitati Locali della Croce Rossa di Todi, Assisi, Bastia, Corciano, Deruta-Torgiano, Valfabbrica e Valnestore singole convenzioni per la effettuazione di trasporti sanitari, limitatamente ai territori di rispettivo riferimento e con impegno autonomo rispetto al Comitato Provinciale, al prezzo di € 0,80/Km.;

CHE con successiva Delibera n. 12 del 12/1/2012 era stato diminuito il budget kilometrico dei Comitati Locali di Assisi e di Bastia da Km. 22.000 a Km. 15.125;

CHE dette convenzioni, in scadenza il 13/1/2013, sono state prorogate, nelle more della definizione delle procedure per il rinnovo, per la durata di 90 giorni;

RILEVATO:

- che questa Azienda ha proposto ai Comitati Locali di il rinnovo per ulteriori anni tre a decorrere dalla scadenza delle predette convenzioni, al prezzo di € 0,72/Km., in considerazione del fatto che il D. L. 6/7/2012 n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con in variazione dei servizi ai cittadini) convertito dalla L. 7/8/2012 n. 135, l'art. 15 comma 13 lett. a) stabilisce testualmente che "*... gli importi e le connesse prestazioni relativi a contratti in essere di appalto di servizi e fornitura di beni e servizi, con esclusione degli acquisti dei farmaci, stipulate da aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, sono ridotti del 5 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto,*".
- che le altre condizioni rimangono immutate;
- che il Comitato Regionale della Croce Rossa, con mail del 12/4/2013 ha accettato il rinnovo delle convenzioni alle condizioni predette;

RITENUTO, pertanto, di rinnovare le convenzioni per l'effettuazione di trasporti sanitari con i Comitati Locali della Croce Rossa di Todi, Assisi, Bastia, Corciano, Deruta-Torgiano, Valfabbrica e Valnestore, a decorrere dal 13/4/2013 per la durata di anni tre, alle condizioni indicate nella tabella sotto riportata:


COMITATO LOCALE	TERRITORIO	KM./ANNO PRESUNTI	COMPENSO/ANNO PRESUNTO
TODI	Todi, Monte Castello, Fratta Todina	Km. 24.000	€ 17.280,00
ASSISI	Assisi, Cannara	Km. 15.125	€ 10.890,00
BASTIA	Bastia Umbra, Bettona	Km. 15.125	€ 10.890,00
CORCIANO	Corciano	Km. 9.000	€ 6.480,00
DERUTA - TORGIANO	Deruta, Torgiano, Collazione e Marsciano	Km. 30.000	€ 21.600,00
VALFABBRICA	Valfabbrica	Km. 12.000	€ 8.640,00
VALNESTORE	Panicale, Piegaro, Paciano, Comune di Perugia limitatamente alle Località di Fontignano, Monte Petriolo e Acquaiola.	Km. 20.000	€ 14.400,00

Tutto ciò premesso, si propone:


- 1) Di rinnovare con i Comitati Locali della Croce Rossa di Todi, Assisi, Bastia, Corciano, Deruta – Torgiano, Valfabbrica e Valnestore le convenzioni per la effettuazione di trasporti sanitari, limitatamente ai territori di rispettivo riferimento e con impegno autonomo rispetto al Comitato Provinciale, al prezzo di € 0,72/Km., a decorrere dal 13/4/2013 per la durata di anni tre, con ratifica delle prestazioni effettuate dal 13/4/2013 alla data di stipula delle convenzioni medesime;
- 2) Di approvare lo schema di convenzione che sarà utilizzato per i singoli Comitati Locali, che si allega alla presente Delibera e ne forma parte integrante;
- 3) Di stabilire che il costo per le attività di trasporto sanitario oggetto delle convenzioni è pari a complessivi € 90.180,00 annui, che dovrà essere previsto nel Conto 480 – 60 – 12 a carico del Bilancio per l'anno 2013;
- 4) Trasmettere la presente Delibera alla Centrale Operativa Trasporti, al POU ed ai Distretti del Perugino, Assisano, Media Valle del Tevere e Trasimeno, dando mandato a questi ultimi di predisporre tutti gli adempimenti di tipo amministrativo ed amministrativo contabile collegati alle convenzioni di cui al presente atto, compresi quelli legati all'art. 18 della L. n. 134/2012 "Amministrazione aperta".

FUNZIONARIO ISTRUTTORE

Dott.ssa M. Gabriella Stortoni



**IL DIRIGENTE U.O.
AFFARI GENERALI E LEGALI
Avv. Giulia Silvestri**




IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della proposta sopra riportata, adotta la seguente Delibera:

- 1) Di rinnovare con i Comitati Locali della Croce Rossa di Todi, Assisi, Bastia, Corciano, Deruta – Torgiano, Valfabbrica e Valnestore le convenzioni per la effettuazione di trasporti sanitari, limitatamente ai territori di rispettivo riferimento e con impegno autonomo rispetto al Comitato Provinciale, al prezzo di € 0,72/Km., a decorrere dal 13/4/2013 per la durata di anni tre, con ratifica delle prestazioni effettuate dal 13/4/2013 alla data di stipula delle convenzioni medesime;
- 2) Di approvare lo schema di convenzione che sarà utilizzato per i singoli Comitati Locali, che si allega alla presente Delibera e ne forma parte integrante;
- 3) Di stabilire che il costo per le attività di trasporto sanitario oggetto delle convenzioni è pari a complessivi € 90.180,00 annui, che dovrà essere previsto nel Conto 480 – 60 – 12 a carico del Bilancio per l'anno 2013;
- 4) Trasmettere la presente Delibera alla Centrale Operativa Trasporti, al POU ed ai Distretti del Perugino, Assisano, Media Valle del Tevere e Trasimeno, dando mandato a questi ultimi di predisporre tutti gli adempimenti di tipo amministrativo ed amministrativo contabile collegati alle convenzioni di cui al presente atto, compresi quelli legati all'art. 18 della L. n. 134/2012 "Amministrazione aperta".

Il Direttore Generale
Dott. Giuseppe Legato



CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SANITARIA USL UMBRIA N. 1 E IL COMITATO LOCALE DI PER L'INTEGRAZIONE NELL'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, TRASPORTO INFERMI ED ALTRE ATTIVITA' DI TRASPORTO IN AMBITO LOCALE.

Addì..... nella sede della USL Umbria n. 1 in Perugia, via Guerra 21, in carta resa legale ed in due originali.

TRA

La Azienda USL Umbria n. 1 con sede in Perugia, via Guerra 21, P.IVA / C.F. 03301860544 rappresentata dal Direttore Generale pro tempore Dr. Giuseppe Legato, nato a Taurianova (RC) il giorno 16 marzo 1949, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della AUSL Umbria n. 1 di Perugia, di seguito denominata USL,

Croce Rossa Italiana - Comitato Locale di con sede in, Via cod. fiscalerappresentato dal Direttore Regionale della C.R.I nato a il che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comitato Locale di

PREMESSO CHE

- Ai sensi dell'art. 39 del D.P.C.M. n. 97 del 6/5/2005 avente ad oggetto "Approvazione del nuovo Statuto dell'Associazione Italiana della Croce Rossa" i Comitati Locali operano con autonomia organizzativa ed

amministrativa nell'ambito del coordinamento dei Comitati Provinciali, al cui controllo di legittimità e di rispondenza agli interessi dell'associazione sono soggetti;

- Ai sensi dell'art. 44 del D.P.C.M. n. 97 del 6/5/2005 i Comitati Locali della Croce Rossa Italiana sono costituiti con Delibera del Consiglio Direttivo Nazionale;
- Lo Statuto definisce i compiti della Croce Rossa Italiana, tra cui:
 - concorrere, attraverso lo strumento della convenzione, ad organizzare ed effettuare con propria organizzazione il servizio di pronto soccorso e trasporto infermi in ambito internazionale, nazionale, regionale e locale (art. 2 lett. c) D.P.C.M. n. 97/2005);
 - concorrere al raggiungimento delle finalità ed all'adempimento dei compiti del Servizio sanitario nazionale con il proprio personale sia volontario sia di ruolo nonché con personale comandato o assegnato a svolgere, altresì, attività e servizi sanitari e socio-assistenziali per conto dello Stato, delle Regioni e degli altri enti pubblici e privati, attraverso la stipula di apposite convenzioni (art. 2 lett. d) D.P.C.M. n. 97/2005).
- Il **Comitato Locale** di con sede in, Via, è stato costituito con Ordinanza Commissariale n. del a firma del Vice Commissario Nazionale

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

- 1) La premessa costituisce parte integrante della presente convenzione.
- 2) Costituiscono oggetto della presente convenzione i servizi di trasporto autorizzati dalle competenti strutture della Usl nel rispetto di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 1324 del 2/10/2002 e dalla nota esplicativa della Regione Umbria prot. n. 190700 del 6/12/2006:
 - a) per ricovero ordinario presso strutture ospedaliere della Regione Umbria ;
 - b) per esecuzione di esami strumentali o procedure terapeutiche presso strutture di diagnosi e cura della Usl Umbria n. 1 o Aziende Ospedaliere della Regione;
 - c) per accesso disabili verso servizi sanitari di riabilitazione;
 - d) di ricoverati dimessi da ospedali della Usl in particolari condizioni ;
 - e) per ricoveri di urgenza;
 - f) per trasferimenti di ricoverati da ospedali della U.s.l. ad altre strutture sanitarie esclusivamente per motivi clinici;
 - g) di materiali biologici e campioni vari.
- 3) I servizi vengono affidati al Comitato Locale di in via non esclusiva, per le zone e con le note indicate nell'art. 20, riservandosi la U.S.L. la possibilità di provvedere con mezzi e personale proprio, senza che il Comitato Locale possa vantare diritti o aspettative di alcun genere, fermo

restando che l'immissione nel servizio di eventuali nuovi soggetti non dovrà determinare una riduzione del chilometraggio previsto dal successivo art. 13. L'ampliamento dell'offerta del Comitato Locale di in nuove zone o con modalità diverse non comporterà automaticamente il diritto di effettuare trasporti autorizzati dalla Usl.

- 4) Nella esecuzione dei trasporti di cui alla presente convenzione il Comitato Locale di si impegna a rispettare il Disciplinare di cui alla Delibera del Direttore Generale n. 718 del 19/12/2012, che, a tal fine, viene fornito in copia.
- 5) I servizi di trasporto dovranno essere effettuati secondo il percorso più breve dal luogo di stazionamento dei mezzi più vicino al luogo di prelevamento, dell'utente o del materiale autorizzato, alla destinazione sanitaria e ritorno. Ove per motivi particolari non possano essere seguiti i percorsi più brevi, il percorso alternativo dovrà essere indicato nell'autorizzazione al trasporto e ciò anche quando il percorso alternativo dipenda dalla necessità e opportunità di concentrare su un unico mezzo più pazienti con residenze e/o destinazioni diverse. Quando la variazione si determini per motivi imprevisti e vi sia urgenza, dovrà essere ratificato con annotazione nella autorizzazione al trasporto a cura del centro preposto all'autorizzazione, in base a relazione del preposto del Comitato Locale di

- 6) Nei servizi di trasporto andata e ritorno, i mezzi del Comitato Locale di sosterranno nel luogo di andata in tutti i casi in cui la durata della sosta sia pari o inferiore alla somma del tempo occorrente per il ritorno e per una successiva andata, salvo che la sosta non pregiudichi l'effettuazione di altri trasporti. In tale caso il preposto del Comitato Locale dovrà consegnare il paziente al Servizio presso il quale lo stesso è stato accompagnato, purchè il Servizio di destinazione, in relazione al trattamento da eseguire, presupponga la presa in carico del paziente stesso.
- 7) I servizi di trasporto potranno essere effettuati esclusivamente sulla base di apposita autorizzazione rilasciata al Comitato Locale di, redatta da parte del competente responsabile della U.s.l. e con le modalità indicate nel Disciplinare approvato con la Delibera n. 718 del 19/12/2012, ivi comprese quelle di cui all'articolo precedente e salvo quanto previsto nell'ultimo periodo dell'articolo 5.
- 8) In deroga a quanto previsto all'articolo precedente i trasporti di emergenza possono essere richiesti unicamente dalla centrale operativa del 118 presso l'azienda ospedaliera di Perugia e saranno eseguiti immediatamente, fino al "codice verde", secondo le disponibilità del Comitato Locale di, con ratifica a posteriori da parte del competente responsabile della U.s.l.. Oltre il "codice verde" sarà premura

della Azienda U.S.L. provvedere alla presenza del Medico tramite l'Ospedale locale.

9) Il Comitato Locale di fornirà un elenco completo, costantemente aggiornato, dei mezzi messi a disposizione per i servizi oggetto della Convenzione attestandone, sotto la propria esclusiva responsabilità l' idoneità sotto tutti i punti di vista: tecnici e sanitari. Quanto alla consistenza minima degli equipaggi il Comitato Locale dovrà di norma assicurare una presenza minima di personale a bordo dei mezzi utilizzati per le attività convenzionate nella misura e con le caratteristiche sotto specificate:

a) ambulanza per il - 1 autista e 1 barelliere

trasporto sanitario con specifico
addestramento nella
attività di primo
soccorso

b) pulmini o autovetture - 1 autista

per trasporto di sangue
o altri materiali biologici

Nell'elenco dovrà essere indicata la sede del normale stazionamento dei mezzi, nonché il responsabile dei servizi per la effettuazione degli stessi.

10) Per ciascun mezzo di cui all'art. 9 il Comitato Locale, sotto la propria esclusiva responsabilità, indicherà la compagnia assicuratrice che copre i rischi nei confronti dei pazienti trasportati sia per fatti dipendenti dai mezzi utilizzati che

dalla circolazione e dal personale del Comitato Locale ed i relativi massimali assicurati.

- 11) La U.s.l. si obbliga a comunicare con immediatezza al Comitato Locale ogni richiesta di risarcimento che dovesse pervenire alla medesima e che comporti il coinvolgimento diretto o indiretto del Comitato Locale, il quale terrà indenne la U.S.L. da ogni danno conseguente sia a fatti dipendenti dai mezzi utilizzati, che dalla circolazione nonché dal personale del Comitato Locale.
- 12) Per quanto concerne i mezzi di trasporto, il Comitato Locale di si impegna a rispettare quanto stabilito dal disciplinare per la disciplina della vigilanza sull'esercizio del trasporto sanitario pazienti approvato con Delibera del Direttore Generale della U.S.L. n. 718 del 19/12/2012, che, a tal fine, viene fornito in copia.
- 13) Per i servizi di trasporto di cui ai precedenti articoli nessun tipo di compenso può essere richiesto dal Comitato Locale o accettato. E' consentito il trasporto contemporaneo di pazienti autorizzati dalla Usl e di altri soggetti a condizione che la presenza di quest'ultimi non pregiudichi in alcun modo la prestazione nei confronti dei pazienti Usl e non comporti costi aggiuntivi per la Usl stessa.
- 14) Per la copertura delle spese di trasporto la U.s.l riconoscerà annualmente al Comitato Locale di la somma (esenti da Iva ai sensi dell'art.10, n. 15 dpr 633/72) di **euro** a titolo esclusivo di rimborso spese (A) salvo quanto previsto dall' articolo

14. Tale rimborso spese è determinato in funzione di una prevista percorrenza annua dei mezzi del Comitato pari a km (B) con una tolleranza massima del 2% in più e in meno. In presenza di variazioni di percorrenza entro i suddetti margini di tolleranza il rimborso spese resterà immutato. L'eventuale percorrenza che si discosti in più o in meno dal margine di tolleranza sarà regolata economicamente in base al rimborso spese medio chilometrico (A/B) ridotto del 10%.
- 15) Annualmente il rimborso di cui all' art.13 sarà adeguato con l'applicazione del tasso inflattivo programmato, previsto nei documenti ufficiali del Governo Nazionale, al valore costituito dal 50% dei rimborsi dell'anno precedente. Annualmente il Comitato Locale di produrrà alla U.S.L. copia sottoscritta sotto la sua esclusiva responsabilità del rendiconto delle spese sostenute per l'attività convenzionata al fine di dimostrare il totale impiego delle somme ricevute per i fini della presente convenzione.
- 16) Il Comitato Locale di assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/8/2010 n. 136 e successive modifiche. Come da autocertificazione del Legale Rappresentante del Comitato Locale, agli atti di questo U.S.L, tutti i pagamenti a favore della stessa per le attività di cui alla presente convenzione, devono essere effettuati mediante versamento su conto corrente dedicato, ai sensi dell'art. 3 L. n.136/2010 –

intestato a, in essere presso
codice La Associazione delega il
..... nato a il C.F.
....., in qualità di ad operare
sul predetto conto. Il Comitato Locale si obbliga a
comunicare all' Azienda Usl ogni modifica relativa ai dati
sopra dichiarati.

17) Il Comitato Locale di produrrà mensilmente,
possibilmente on – line, un unico riepilogo informatizzato,
secondo le indicazioni della Usl, delle prestazioni eseguite
rendendosi disponibile a fornire tutte le notizie integrative
eventualmente richieste dalla Usl.

In particolare:

- I riepiloghi dovranno essere effettuati con cadenza mensile;
- Dovranno essere suddivisi, a seconda dell'autorizzazione, tra Ospedale e Territorio come segue:
 - Ospedale (118, Dimissioni ospedaliere);
 - Distretto (ricoveri programmati e trasporto c/o ambulatori specialistici, trasporto c/o Centri di riabilitazione, trasporti disabili minori afferenti allo SREE);
- I riepiloghi relativi ai trasporti autorizzati dal Distretto dovranno essere distinti per Centri di Salute come segue;
 - Ricoveri programmati e trasporto per ambulatori specialistici
 - Trasporto verso Centri e Servizi di Riabilitazione

- Trasporti autorizzati dallo SREE

- Nel caso in cui, con particolare riferimento ai disabili minori e adulti, che accedono ai Centri di Riabilitazione, alcuni trasporti potessero essere effettuati, anziché con ambulanza, con i pulmini attrezzati che potrebbero trasportare contemporaneamente più utenti che accedono allo stesso Centro o che hanno orari coincidenti per accedere ai servizi riabilitativi dei Distretti, i Responsabili dei Servizi Distrettuali indicheranno nell'autorizzazione quali potranno essere i trasporti multipli in modo da consentire il calcolo di un solo trasporto per più soggetti, considerando il chilometraggio dalla sede del Comitato Locale all'abitazione più distante, ottenendo così la razionalizzazione della spesa.
 - Le autorizzazioni ai trasporti e i fogli di viaggio dovranno essere debitamente firmati dal Sanitario della U.S.L. (appartenete al Centro di Salute o Ospedale) in originale. Successivamente alla firma della convenzione verranno comunicate ufficialmente le modalità di rendicontazione
- 18) Il Comitato Locale di si impegna a comunicare alla Usl ogni notizia e circostanza ritenuta atta al miglioramento e/o razionalizzazione del servizio nonché alla individuazione di eventuale uso improprio dello stesso. A tal fine la Usl comunicherà le direttive impartite ai propri servizi.
- 19) Al Comitato Locale di..... sono forniti gli elenchi nominativi dei pazienti/utenti che usufruiranno del servizio

di trasporto sanitario nonché l'elenco delle Strutture dove ciascuno di essi dovrà essere condotto. Per tali motivi il Comitato Locale di....., ai sensi del D. L.vo n. 196/2003, viene nominato Responsabile del trattamento dei dati personali per l'attività di cui alla presente convenzione e per tutta la durata della stessa, con il dovere di:

- a) individuare le persone che a vario titolo sono preposte allo svolgimento di operazioni di trattamento sui dati personali nell'ambito delle attività stabilite dall'accordo citato in premessa, nominarle per iscritto "Incaricati del trattamento" ed impartire loro adeguate informazioni scritte in armonia con quelle ricevute dal Titolare;
- b) verificare la liceità e la correttezza dei trattamenti effettuati dai propri preposti, anche attraverso controlli periodici;
- c) non comunicare a soggetti non autorizzati e non diffondere i dati personali conosciuti o ai quali si abbia avuto accesso nello svolgimento delle attività relative all'accordo in questione, salvo che la comunicazione sia necessaria per l'esecuzione degli obblighi di cui alla presente nomina;
- d) non utilizzare i dati trattati e le informazioni acquisite per finalità che non siano strettamente inerenti all'oggetto dell'accordo;

e) rispettare il divieto di comunicazione e diffusione dei dati trattati, sia in vigenza del presente incarico sia per tutto il tempo successivo, durante cui sarà in vigore tale divieto senza limiti temporali;

f) consentire al Titolare del trattamento i controlli e la vigilanza sulla corretta osservanza delle disposizioni di legge e delle istruzioni presenti e future impartite;

g) evadere le eventuali richieste di accesso, rettifica, integrazione, cancellazione, blocco dei dati da parte dell'interessato che eserciti i propri diritti ai sensi dell'art. 7 del Codice Privacy, informando con tempestività di tali richieste l'Azienda U.S.L. per gli adempimenti di competenza;

h) assicurare la non accessibilità da parte di terzi ai sistemi informatici contenenti i dati personali degli utenti/pazienti, se non per fini legittimi ed autorizzati di manutenzione e gestione sistemistica che si svolgano nel rispetto della vigente normativa.

20) Per eventuali controversie è competente il Foro di Perugia.

21) La presente convenzione ha effetto dal 13/4/2013 per la durata di anni tre, con possibilità di rinnovo su richiesta della Usl ed assenso formale del Comitato Locale, per eguale periodo triennale. In ogni caso la convenzione è prorogabile alla scadenza a semplice richiesta della U.S.L. per un periodo massimo di giorni 90 .

22) Per quanto non previsto nella presente convenzione si applica quanto previsto nel capitolato generale d'onori

della U.s.l. per l'acquisizione di beni e servizi, nonché nel capo VII del vigente codice civile (art. 1678 e segg.)

23) Per quanto previsto all'art. 3 di seguito si indicano le zone di affidamento non esclusivo del servizio e le relative note:

Tutto l'ambito territoriale dei Comuni di

.....

Parco automezzi: - Ambulanze tipo A n.;

- Ambulanze tipo B n.;

-Vettura trasporto disabili n.;

- Vettura n.;

24) Le parti si danno reciprocamente atto di aver concorso congiuntamente alla stesura della presente convenzione.

25) Ai fini della registrazione fiscale, l'Ente C.R.I. - Comitato Locale - ai sensi dell'art. 24 della tariffa – parte 2^a del D.P.R. 642/72 e dell'art. 5, punto 1, del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986 è **tenuta alla registrazione del presente atto solo in caso d'uso**; qualora si verificasse tale eventualità, la C.R.I. riconosce a suo carico tutti gli oneri e le spese per la sua **eventuale** registrazione.

26) Ai fini fiscali si dichiara che il valore annuo iniziale stimato dei rimborsi spese previsti dalla presente convenzione è pari ad €

27) La presente convenzione consta di n. facciate interamente scritte ed è redatta in due esemplari di cui uno per la USL Umbria n. 1 ed uno per il Comitato Locale di

Letto , approvato e sottoscritto

per la USL Umbria n. 1 .. _____

per il Comitato Locale di _____

Il COMITATO LOCALE di dichiara espressamente di conoscere ed accettare quanto previsto all'art.19 "Per quanto non previsto nella presente convenzione si applica quanto previsto nel capitolato generale d'oneri della U.s.l. per l'acquisizione di beni e servizi" in specie per ciò che attiene ai termini di pagamento ed agli eventuali interessi di mora.

Per il Comitato Locale dii _____